

DISCIPLINARE DI INCARICO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI BAGNATICA
--

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di "Consulenza e brokeraggio assicurativo", di cui al D.lgs. 7/9/2005 n. 209 s.m.i. a favore del Comune di BAGNATICA

Il servizio sarà espletato ai patti, termini e condizioni di seguito specificati.

Oggetto del servizio:

- a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle necessità assicurative dell'Ente;
- b) analisi delle coperture assicurative in essere, individuazione delle eventuali criticità e dei possibili spazi di miglioramento, elaborazione di uno studio di merito;
- c) stesura di un "programma assicurativo" coordinato, completo e personalizzato, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi a carico dell'Ente;
- d) eventuale servizio di risk management atto a conseguire, identificando tutti i rischi in capo all'Ente, un elevato standard nella protezione durevole del patrimonio;
- e) elaborazione dei capitolati speciali;
- f) assistenza nella stesura dei bandi e di tutti i documenti necessari alla predisposizione delle eventuali gare per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi;
- g) attività di assistenza in sede di gara e/o negoziazione per il collocamento dei contratti assicurativi;
- h) attività di gestione tecnica e amministrativa dei contratti sia quelli in essere al momento dell'affidamento del servizio che quelli acquisiti per il tramite del broker stesso;
- i) attività di formazione del personale preposto e consulenza in materia assicurativa;
- j) attività di assistenza nella gestione dei sinistri.

ART. 2 – DURATA DELL'INCARICO

L'incarico ha durata di anni due decorrenti dal 01/01/2018. Alla scadenza l'Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori due anni, ai sensi della normativa vigente.

In caso di scadenza naturale o anticipata risoluzione, il broker, su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per almeno 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o all'Ente stesso.

ART. 3 – OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL BROKER

Il broker nell'espletamento del servizio:

- dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Pertanto esso resterà obbligato ad osservare le predette indicazioni al fine di pervenire ad una proposta perfettamente rispondente alle effettive necessità del Comune di Bagnatica;

- non potrà impegnare in alcun modo l'Ente senza il Suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente. In caso contrario il broker risulterà direttamente responsabile;
- è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del Codice Civile;
- sono a carico del broker:
 - tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
 - i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

Il Comune di Bagnatica si impegna a fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

ART. 5 – PREROGATIVE DELL'ENTE

Resta in esclusiva competenza dell'Ente:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte sottoposte dal broker;
- b) la decisione finale sulle coperture da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 6 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il broker incaricato è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi in tutti o in parte.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto.

ART. 7 – RISOLUZIONE ANTICIPATA

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verificano gravi inadempienze agli obblighi posti a carico del broker nel presente capitolato o nella lettera di invito.

La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un termine entro il quale il broker dovrà fornire le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l'aggiudicatario non sia più iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui al D.Lgs. 209/2005 o nel caso in cui venga dichiarato fallito.

ART. 8 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'Ente indipendentemente dalla revoca dell'incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a gravi errori ed omissioni del broker.

ART. 9 – COMPENSI DEL BROKER

I compensi del broker, in conformità agli usi vigenti, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate tutte le coperture assicurative dell'Ente. Pertanto nulla sarà dovuto dall'Ente al broker per le attività previste dal presente capitolato, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

ART. 10 – PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi dovuti alle Compagnie di assicurazione avverrà per il tramite del broker che pertanto provvederà al versamento degli stessi alle Compagnie menzionate, trattenendo a proprio favore le commissioni di propria spettanza. Il broker dovrà trasmettere tempestivamente la quietanza del pagamento del premio e la documentazione attestante la validità della polizza.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Bergamo.

ART. 12 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 196/2003 s.m.i., ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

ART. 13 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente.